

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 MAG. 1999

ADDI' 25 MAG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - PIZZUTELLI -

DELIBERAZIONE N° 2772

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 93, n. 58, dei regolamenti del Comune di Vetralla, relativi ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 29.12.98 - del. n. 80, cosi' come modificato con la deliberazione del C.C. nella seduta del 12.3.99 - del. n.6 e ai servizi pubblici non di linea Taxi (All. 2), adottato dal C.C. nella seduta del 29.12.1998 - del. n. 81, cosi' come modificato con la deliberazione del C.C. nella seduta del 12.3.99, del. n.7.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58 del regolamento del Comune di Vetralla , relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1) di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 29.12.1998 - Del. n. 80, così come modificato con la deliberazione del C.C. nella seduta del 12.03.1999 - Del. n. 6, e ai servizi pubblici non di linea Taxi (All.2), adottato dal C.C. nella seduta del 29.12.1998 - Del. n. 81, così come modificato con la deliberazione del C.C. nella seduta del 12.03.1999, Del. n. 7.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 29.12.1998, così come modificata con la deliberazione del C.C. n. 6, del 12.03.1999, con la quale il Comune di Vetralla ha approvato il regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1) e la deliberazione del C.C. del 29.12.1998, n.81, così come modificata con la deliberazione del C.C. del 12.03.1999, n. 7, che ha approvato il regolamento dei servizi pubblici non di linea Taxi (All. 2);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che i regolamenti adottati dal C.C. relativi: all'esercizio del servizio pubblico non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1) adottato con la deliberazione n. 80 del 29.12.1998, così come modificata con deliberazione del C.C. n. 6, del 12.03.1999, e quello dei servizi pubblici non di linea Taxi (All. 2), adottato dal C.C. nella seduta del 29.12.1998 - Del. n. 81, così come modificato con la deliberazione del C.C. nella seduta del 12.03.1999, Del. n. 7, sono conformi ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

Regolamento del servizio pubblico di Noleggio di autovettura con conducente (All.1):



- art. 5, punto 1 - lettere d) ed e) - devono essere cassate, in quanto il criterio della "data di presentazione della domanda" non risponde a principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Infatti la data di presentazione della domanda in una procedura concorsuale può essere valutata semplicemente come indice di maggiore diligenza e solerzia, o di celere conoscenza del bando; in pratica la norma violerebbe la par condicio poiché le domande possono essere presentate nell'ambito di un arco di tempo assegnato, così come "la residenza nel territorio del Comune" non può mai costituire titolo preferenziale poiché contrasta con i principi stabiliti nel Regolamento CEE sulla libera circolazione delle persone e delle merci;
- art. 11) punto 2, non è necessario che tutte le vetture siano attrezzate anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap, in quanto è sufficiente prevedere una sola vettura appositamente attrezzata così come indicato al successivo art. 12;
- art. 14) sostituire C.C.I.A.A. di Roma, con quella di Viterbo, in quanto l'iscrizione al ruolo è provinciale;
- art. 17), lett. f) e 21), punto 2), 22) punto 5, e 23) punto 3), l'Amministrazione regionale non è competente, né interessata a sottoporre a visita gli autoveicoli utilizzati nel servizio, o a conoscere eventuali provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza delle autorizzazioni rilasciate;

Regolamento del servizio pubblico di autovettura da piazza TAXI (All.2):

- art. 10) punto 2) - eliminare dalla L.R. 73/89 in quanto disciplina il servizio di N.C.C. mediante autobus;
- art. 11) non è necessario che tutte le vetture siano attrezzate anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap, in quanto è sufficiente prevedere una sola vettura appositamente attrezzata;
- art. 12) è necessario prevedere almeno una licenza da destinare a veicoli appositamente attrezzati anche al trasporto di soggetti portatori di handicap;
- art. 18) punto 1 - lett. e) - art. 23, punto 5 - art. 24 punto 3 - l'Amministrazione regionale non è competente, né interessata a sottoporre a visita gli autoveicoli utilizzati nel servizio o a conoscere eventuali provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza delle autorizzazioni rilasciate;

CONSIDERATA le richieste di approvazione del Comune di Vetralla ;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, i seguenti regolamenti del Comune di Vetralla:

1. Regolamento del servizio pubblico di Noleggio di autovettura con conducente (all.1)

approvato dal C.C. nella seduta del 29.12.1998 - Del. n. 80, così come modificato con la deliberazione del C.C. nella seduta del 12.03.1999 - Del. n. 6, composto da numero 28 articoli, ad eccezione degli articoli: 5) punto 1 - lettere d) ed e), art. 11) punto 2, art.14), art.17) lett. f), 21) punto 2), 22) punto 5, e 23) punto 3) che devono intendersi modificati così come riportato nelle premesse;

- di eliminare : le lettere d) ed e) dell'art.5 e il punto 2 dell'art. 11);



- di modificare gli articoli : 5) punto 1 - lettere d) ed e), 11) punto 2, 14) e 17)lett. f), 21) punto 2), 22) punto 5, e 23) punto 3), così come riportato nelle premesse.

1. Regolamento del servizio pubblico di autovettura da piazza TAXI (all.2)

Approvato con deliberazione del C.C. del 29.12.1998, n.81, così come modificata con la deliberazione del C.C. n. 7, del 12.03.1999, che ha approvato il regolamento dei servizi pubblici non di linea Taxi, composto da n. 29 articoli, ad eccezione degli articoli: 10) punto 2) - 11), 12), 18) punto 1 - lett. e) - , 23) punto 5 -, 24) punto 3;

- di modificare gli articoli: 10) punto 2) - 11), 12), 18) punto 1 - lett. e), 23)punto 5 e 24) punto 3, così come riportato nelle premesse;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

